

LA NECESSITÀ DEL DANNO

L'annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta in base all'articolo 5 della legge 223/1991 non può essere richiesto indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma solo da coloro che, tra questi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente un rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità.

Cassazione sentenza 13871 del 22 maggio 2019

L'UNITÀ SOPRESSA/1

In un licenziamento determinato da motivo oggettivo, se la ristrutturazione aziendale è riferita a una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è contraria a buona fede la decisione aziendale di limitare agli addetti di questa unità la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa.

Cassazione, sentenza 22672 del 25 maggio 2018

L'UNITÀ SOPRESSA/2

In un licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti all'unità o al settore oggetto di ristrutturazione. Il datore, però, non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore, se questi sono idonei a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti.

Cassazione, sentenza 23347 del 27 settembre 2018

SCELTA CON BUONA FEDE

Per la corretta applicazione dei criteri di scelta e della eventuale prevalenza attribuita al criterio delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, ciò che conta, in sede di controllo giurisdizionale, è che la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori sia stata effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza, di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, come regola di equilibrata conciliazione degli interessi delle parti.

Cassazione, sentenza 21864 del 27 ottobre 2015

UN CRITERIO PREVALENTE

La regola del concorso dei criteri, se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza a uno di questi criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale.

Cassazione, sentenza 8383 del 4 aprile 2018